



# COMUNE DI TORREGROTTA


Provincia di Messina

\*\*\*\*\*


## INTEGRAZIONE ART. 11 DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI"

- Approvato con delibera consiliare n. 13 del 20-06-2009
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 30-6-09 al 14-7-09 Reg. n° 136
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15-7-09 al 29-7-09 Reg. n° 145
  
- Entrato in vigore il 1-3-2010

Torregrotta, li 1-3-2010

Il Messo  




Il Segretario Comunale  
(Dott.  Catania)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. LUCIO CATANLA

COMUNE DI TORREGROTTA  
PROVINCIA DI MESSINA

INTEGRAZIONE ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA INSTALLAZIONE  
DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI. GIUSTA  
DELIBERA DEL C.C.N.10 DEL 23/10/2004.

Dopo il comma 5 dell'art 11 del Regolamento Comunale per la disciplina della installazione degli impianti e mezzi pubblicitari segue :

6) Viene disciplinata , di seguito, la quantità , la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico , della concentrazione demografica ,di tutela ambientale e paesaggistica , di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale e delle norme finanziarie , oltre il rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

7) Viene così perseguita la finalità di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

8) I mezzi di affissione, così come definiti dall'art.47 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari sono così classificati :

- 1) Impianti di affissione manifesti definiti "piantane" con pannelli
- 2) Impianti di affissione manifesti definiti "cartelli a parete" con pannelli

9) Per "manifesto" si intende l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici, istituzionali, mortuari, affisso su apposite tabelle, su strutture murarie o su altri supporti.

10) Per "impianti di pubbliche affissioni" si intendono tutti gli impianti di proprietà del comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Lo stato di fatto degli impianti di affissione manifesti, a norma dell'art.3 comma 3 del D.L.vo 15/11/93 n.507 modificato con Decreto 306 del 31/12/1993, deve essere il seguente.

Superficie per affissione pubblica (istituzionale, sociale, mortuaria e commerciale) mq 271,60.

La tipologia è indicata come di seguito:

- a) 30 % della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionali, sociali, mortuari o comunque priva di rilevanza economica.
- b) 70 % della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura commerciale.

11) E' vietato ogni forma di affissione manifesti su tutto il territorio comunale, tranne l'affissione preventivamente autorizzata dall'Uff.Comunale Affissioni negli spazi e nelle zone e designata dallo stesso ufficio secondo il presente piano affissioni.



L'Ufficio Comunale Affissioni dispone della pianta degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, distinto e numerato per manifesti commerciali, istituzionali, sociali, mortuari, altresì distinto per postazioni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro in ordine cronologico con riportati gli estremi dell'avvenuto pagamento.


I manifesti da affigere dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con un timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo anche della data di inizio e scadenza dell'affissione.

L'affissione deve essere eseguita entro 10 giorni dalla richiesta

12) E' esercitato il controllo delle pubbliche affissioni manifesti, oltre a quello previsto all'art. 42 del "Regolamento Comunale per la disciplina della installazione degli impianti e mezzi pubblicitari", dal personale addetto al servizio di vigilanza, sulla esecuzione del presente regolamento, giornalmente o al massimo ogni due giorni.

Gli addetti di cui al precedente comma sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico su tutto il territorio comunale; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni secondo le modalità del presente regolamento, e pertanto eliminare o occultare i manifesti abusivi e privi di autorizzazione o scaduti.

13) Gli oneri derivanti dalla rimozione o dall'occultamento dei manifesti, affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi. (Art 1 comma 157 Legge n.296 del 27/12/2006-Finanziaria 2007),



a chi è recidivo, invece, viene applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 125,14 a € 520,76.

14) Le affissioni di manifesti funebri, effettuate direttamente dalle Agenzie Funebri, negli unici spazi comunali riservati a detti avvisi sono soggette a preventiva autorizzazione annua, da rilasciarsi solo in seguito al pagamento della somma di € 200,00. Nei manifesti deve evincersi l'Agenzia Funebre che ha effettuato l'affissione e/o gli estremi dell'autorizzazione annua. Il Comune provvederà a coprire i manifesti affissi da Agenzie non autorizzate e tutti i manifesti funebri affissi fuori dagli spazi comunali destinati a questo scopo, e verrà applicata la sanzione di cui al comma 13.

I riferimenti normativi e legislativi sono :

- 1) Regolamento Comunale per la disciplina della installazione degli impianti e mezzi pubblicitari
- 2) Codice della Strada
- 3) D.lgs 15/11/1993 n 507 modificato con decreto 306 del 31/12/1993.
- 4) Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)

E' abrogata ogni altra norma o articolo di regolamento incompatibile con la presente integrazione.

